

Rapporto

numero

5369 R

data

14 gennaio 2004

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 11 marzo 2003 concernente la revisione totale della Legge sui campeggi del 16 aprile 1985

Premessa

Il turismo è una delle risorse importanti del nostro Cantone. Oltre il 15% del nostro PIL deriva da questo settore.

I campeggi contribuiscono in maniera sostanziale al raggiungimento della cifra d'affari, generando anche un indotto oltremodo importante nella nostra economia.

Il nuovo concetto legislativo per l'alleggerimento delle leggi cantonali e l'abrogazione di forme legislative obsolete e ridondanti ha portato in prima istanza ad occuparsi della legge che regola questo settore.

In fatto

L'esame della proposta di revisione della Legge sui campeggi da parte della Commissione della legislazione ha evidenziato alcuni interrogativi circa la ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni.

Da un lato la modifica legislativa propone di trasferire le competenze dal Cantone al Comune e di concretizzare l'obiettivo politico di alleggerire la legislazione cantonale abrogando tutte quelle norme che non hanno più alcuna ragione di esistere, o contraddittorie con altre leggi vigenti.

D'altro canto le specifiche competenze in materia pianificatoria ed edilizia - dove si trovano la maggior parte dei campeggi - rimangono al Cantone.

Questi elementi sono emersi durante le sedute commissionali del 10 settembre e del 1° ottobre 2003.

In buona sostanza la discussione verteva sulla problematica se le zone adibite a campeggio fossero da essere considerate come zone edificabili.

In generale

A questo proposito occorre ricordare (cfr. verbale seduta 1.10.2003) che **i campeggi devono essere inseriti in un'apposita zona di Piano regolatore ai sensi dell'art. 18 LPT.** Ciò significa che la domanda di costruzione per un campeggio - inserito in una zona del Piano Regolatore comunale definita per questo fine - viene decisa ai sensi dell'art. 22 LPT (conformità di zona).

La zona rimane però non edificabile e subordinata, in materia edilizia, al controllo e alla verifica dell'autorità cantonale.

Nei termini generali è utile ricordare come tutti i campeggi siano, per loro natura, in zone naturali, sulle rive dei nostri fiumi o dei laghi.

Già solo per questi motivi **il Cantone è tenuto a vegliare sulla protezione di questo territorio, ad esempio tramite l'istituzione di zone di protezione ai sensi dell'art. 17 LPT.**

Si rimanda a questo proposito alle riflessioni dell'avv. Claudio Brogginì contenute nell'articolo pubblicato sulla rivista "Il nostro Paese".

Nel medesimo contesto va ancora segnalato che, lo scorso anno, il Gran Consiglio, riconoscendo il notevole valore delle rive dei laghi, ha approvato una mozione inoltrata dal collega Bill Arigoni ribadendo, con chiarezza, che la competenza su questi comparti territoriali deve rimanere al Cantone (cfr. rapporto 5001R, del 28 febbraio 2002, della Commissione speciale per la pianificazione del territorio).

Conclusione

Per l'insieme delle ragioni suesposte, la Commissione della legislazione ha deciso di completare l'art. 9 della presente proposta legislativa attraverso la seguente formulazione:

Articolo 9

Costruzioni o impianti permanenti *Costruzioni o impianti permanenti sono ammessi solo se necessari o compatibili per l'esercizio del campeggio e se conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.*

Maggiori dettagli sulle competenze specifiche potranno, se del caso, essere inseriti nel regolamento di applicazione.

Il relatore ringrazia per la fattiva collaborazione il Capo della Divisione degli interni, avv. Guido Santini, il Capo Sezione della pianificazione urbanistica, arch. Moreno Celio, il Presidente dell'Associazione Campeggi Ticino, sig. Tognetti, nonché il sig. Patelli e l'arch. Calastri membri della stessa.

Per la Commissione della legislazione:

Rodolfo Pantani, relatore
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Carobbio W. -
Fiori - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini -
Pini - Quadri - Righinetti - Vitta

Disegno di

LEGGE

sui campeggi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 marzo 2003 n. 5369 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 gennaio 2004 n. 5369 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

CAPITOLO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

La presente legge disciplina l'utilizzazione delle aree destinate a campeggio.

Articolo 2

Principio

¹È possibile campeggiare unicamente nelle aree autorizzate destinate a campeggio.

²Fa eccezione al principio di cui al cpv. 1 l'attendamento a scopo di bivacco in montagna.

Articolo 3

Campeggiare; definizione

È considerato "campeggiare" la sosta ed il pernottamento temporaneo, al di fuori del proprio domicilio utilizzando installazioni mobili quali tende, "roulottes", "motorhomes".

Articolo 4

Installazioni mobili

¹Nei campeggi è ammesso unicamente lo stazionamento di installazioni mobili, che durante il periodo di permanenza non possono restare inoccupate per più di tre giorni consecutivi.

²Il Consiglio di Stato in casi eccezionali e per un periodo transitorio può prolungare sino a cinque giorni il periodo stabilito dal cpv. 1.

Articolo 5

Tipi di campeggio; definizioni

¹ I campeggi si distinguono in campeggi di vacanza e occasionali.

² Sono campeggi di vacanza le aree attrezzate e destinate stabilmente al soggiorno di ospiti per periodi di riposo e di svago.

³ Sono campeggi occasionali le aree non attrezzate adibite eccezionalmente a tale scopo per una durata limitata.

CAPITOLO II - CONDIZIONI E NORME DI SISTEMAZIONE

Articolo 6

Zone riservate a campeggio

¹ I campeggi sono ammessi solo in zone riservate a tale scopo da un piano regolatore comunale o piano di utilizzazione cantonale.

² Fanno eccezione a questo principio i campeggi occasionali.

Articolo 7

Domanda di costruzione

¹ Alla domanda di costruzione dev'essere allegato un piano globale con illustrazioni dettagliate della sistemazione, dell'organizzazione e dell'equipaggiamento del campeggio nonché un rapporto tecnico esplicativo.

² Il regolamento stabilisce le modalità e precisa il contenuto del piano globale.

Articolo 8

Permanenza prolungata

Quando il piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevede è possibile destinare un'area del campeggio, non superiore al 30% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni.

Articolo 9

Costruzioni o impianti permanenti

Costruzioni o impianti permanenti sono ammessi solo se necessari o compatibili per l'esercizio del campeggio e se conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.

Articolo 10

Capienza massima

La capienza massima in posti tenda, "roulottes", "motorhomes" è stabilita dal regolamento tenendo conto dell'ubicazione del campeggio.

Articolo 11

Aree di svago

¹Ogni campeggio deve disporre di aree libere comuni per l'attività di svago e di riposo degli ospiti.

²Il regolamento ne fissa le superfici minime tenendo conto dell'ubicazione del campeggio.

Articolo 12

Chiusura temporanea

¹Durante la chiusura temporanea del campeggio i posti tenda, "roulottes" e "motorhomes" devono essere liberi; è riservata comunque la possibilità del deposito di "roulottes" e "motorhomes" sull'area adibita a questo scopo ed indicata sul piano globale.

²Il Municipio competente può concedere, di volta in volta, deroghe a quanto prescritto al cpv. 1 qualora siano date sufficienti garanzie riguardo al mantenimento delle "roulottes" e "motorhomes" in installazioni mobili.

CAPITOLO III - APERTURA ED ESERCIZIO

Articolo 13

Autorizzazione

¹L'apertura e l'esercizio di un campeggio sono soggetti ad un'autorizzazione rilasciata dal Municipio, che sente preliminarmente, limitatamente ai campeggi occasionali, il Dipartimento del territorio.

²Il regolamento stabilisce le modalità ed il contenuto della domanda.

Articolo 14

Requisiti del titolare

¹Il titolare dell'autorizzazione, rispettivamente il rappresentante delle persone giuridiche o unione di persone, dev'essere solvibile e non condannato alla detenzione o reclusione per reati intenzionali a meno che la condanna non sia cancellata dal casellario giudiziale.

²Il Municipio può assumere presso uffici pubblici ulteriori informazioni.

Articolo 15

Assicurazione obbligatoria

Il titolare deve stipulare un'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile. Il regolamento stabilisce le prestazioni minime.

Articolo 16

Requisiti del gerente

¹Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve possedere i requisiti indicati per il titolare.

²Il gerente per conto del titolare dev'essere legato a quest'ultimo da un contratto di lavoro.

Articolo 17

Chiusura temporanea o definitiva e riapertura stagionale

La chiusura temporanea o definitiva e la riapertura stagionale di un campeggio devono essere tempestivamente notificate al Municipio.

Articolo 18

Sospensione provvisoria

L'autorizzazione può essere sospesa, qualora non siano adempiuti i requisiti di legge o di regolamento per l'ottenimento della stessa o quando intervengano temporaneamente situazioni di pericolo.

Articolo 19

Estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione si estingue:

- a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica o la divisione dell'unione di persone;
- b) con la rinuncia del titolare;
- c) con la revoca.

CAPITOLO IV - PRESCRIZIONI DI POLIZIA, DI IGIENE E DI SICUREZZA

Articolo 20

Obblighi del gerente

¹Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine, della tutela, della moralità, dell'igiene e della sicurezza del campeggio.

²Egli è tenuto in particolare:

- a) ad effettuare le notifiche prescritte dal regolamento;
- b) a tenere un piano aggiornato dell'area occupata dai campeggiatori.

Articolo 21

Limite d'età

I giovani d'età inferiore ai 16 anni possono essere ammessi nei campeggi se accompagnati da persone maggiorenni che si rendano garanti del loro comportamento. Per i giovani dai 14 ai 16 anni l'accompagnamento può essere sostituito da un'autorizzazione scritta dai genitori.

Articolo 22

Servizi igienici

¹Il campeggio deve disporre di servizi igienici sufficienti.

²Il regolamento di applicazione ne stabilisce il numero e le caratteristiche.

Articolo 23

Controlli

¹Quando le circostanze lo richiedono, gli agenti della polizia cantonale e comunale possono:

- a) ispezionare i campeggi;
- b) verificare i dati personali di chi si trova;
- c) allontanare i campeggiatori che provocano disordini.

²Il titolare rispettivamente il gerente presta la sua collaborazione agli agenti di polizia e ai preposti ai controlli designati dalle autorità cantonali, comunali e dagli Enti turistici.

CAPITOLO V - TASSE

Articolo 24

Tassa di rilascio

Per il rilascio dell'autorizzazione è prelevata una tassa da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 5'000.-- secondo il genere e l'importanza del campeggio.

Articolo 25

Tassa d'esercizio

Per l'esercizio del campeggio è prelevata inoltre una tassa annua da un minimo di fr. 400.-- ad un massimo di fr. 4'000.-- secondo il genere, l'importanza e la durata di apertura annua del campeggio.

Articolo 26

Tassa campeggio occasionale

Per l'esercizio di un campeggio occasionale è prelevata una tassa variante tra i fr. 50.-- ed i fr. 500.--. Le associazioni a carattere sociale possono beneficiare dell'esenzione.

CAPITOLO VI - SANZIONI

Articolo 27

Multa

Le infrazioni alla presente legge ed al suo regolamento sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- giusta le norme della Legge organica comunale.

Articolo 28

Sospensione

L'autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di tre mesi:

- a) quando il titolare o il gerente contravvengono gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento di applicazione;
- b) quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.

Articolo 29

Revoca

L'autorizzazione deve essere revocata:

- a) quando, per ottenerla, sono state date indicazioni inveritiere;
- b) quando, dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa l'autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha causato la sospensione.

Articolo 30

Autorità di ricorso

¹Contro le decisioni del Municipio l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO VII - NORME ABROGATIVE FINALI

Articolo 31

Norma abrogativa

La presente legge abroga la legge sui campeggi del 16 aprile 1985.

Articolo 32

Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.